

## ACQUE REFLUE URBANE

Il D.Lgs 152/99 introduce grandi cambiamenti nelle modalità di gestione dei depuratori delle acque reflue urbane in quanto di passa dalla rigidità della Tabella A delle Legge 319/76 a concetti quali "... % di riduzione dei parametri in ingresso..", al "numero di campioni, ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari..

**"i campioni che risultano non conformi affinché lo scarico si considerato in regola" ..".**

I limiti che i gestori di impianti di acque reflue urbane sono tenuti a rispettare sono riferiti soltanto al parametro COD, al parametro BOD<sub>5</sub> ed al parametro Solidi sospesi.

Gli impianti situati nelle "aree sensibili" sono inoltre tenuti a rispettare un limite per l'Azoto totale ed il Fosforo totale.

Personalmente riteniamo che una simile disparità di trattamento (sia nel rispetto dei limiti che delle rispettive sanzioni) tra le modalità di gestione degli impianti di depurazione delle acque urbane e quelle industriali sarà motivo di accese discussioni sull'eguaglianza del cittadino (sia esso soggetto pubblico che privato) davanti alla legge.

Da una lettura attenta dell'allegato 5 punto 1.1 risulta infatti una specie di "licenza di scarico" che somiglia molto ad una "licenza di uccidere" di Bondiana memoria.

Ciò è vero soprattutto se teniamo conto del fatto che la gran parte dei depuratori di acque reflue urbane sono stati affidati dai comuni a soggetti privati (che operano e fine di lucro) e che oggi si vedono finalmente liberi dall'annoso problema della disinfezione a base di ipoclorito, della presenza di eccessi di azoto e fosforo, tensioattivi etc. nello scarico e quindi liberi di organizzare e gestire il servizio nel modo più conveniente possibile.

Per questo tipo di impianti inoltre i controlli debbono essere eseguiti su campioni medi di 24 ore (che se non adeguatamente conservati possono portare riduzioni significative delle concentrazioni di COD e BOD<sub>5</sub>).

**Dulcis in fundo** per gli unici parametri da rispettare è previsto, in apposita tabella, una tolleranza del limite (per il COD, BOD<sub>5</sub> e solidi sospesi) rispettivamente del 100 %, e del 150 %.